Allegato "C" alla delib. n. 30 dell'8/3/2010

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

È costituita la società consortile per azioni mista pubblico-privata, a maggioranza pubblica, con denominazione "RICCAGIOIA Scpa" localizzata nel comune di Torrazza Coste in provincia di Pavia.

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

La Società ha come scopo la gestione del Polo di ricerca sviluppo e innovazione di Riccagioia, e di tutte le strutture e le attività ad esso connesse, a supporto della filiera vitivinicola, con lo scopo di promuovere il progresso tecnico, economico e sociale della filiera vitivinicola e di conseguire una generalizzata diffusione delle forme più avanzate di agricoltura ecocompatibile.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, la società:

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, la società intende:

- promuovere, sviluppare e gestire progetti e programmi di ricerca e sperimentazione, attinenti ai comparti e alle tematiche previste dall'oggetto sociale,
- raccogliere e organizzare la domanda di ricerca e di servizi dei produttori singoli o associati anche al fine di partecipare a bandi e accedere a fonti di finanziamento pubbliche e private;
- promuovere e attivare collaborazioni e partnership tecnico scientifiche (stabili o finalizzate) con Università, Enti e Istituti di ricerca pubblici e privati e Aziende sperimentali regionali, con particolare riferimento ai soggetti espressione dei territori vitivinicoli, nazionali e internazionali;
- partecipare alla rete internazionale degli Enti e istituti di ricerca pubblici e privati in campo agricolo e ambientale anche al fine dello sviluppo di sinergie sia nel campo della ricerca che della divulgazione;
- collaborare con gli le Università, per la realizzazione di un corso di Laurea in viticoltura ed enologia e per lo sviluppo dei dottorati di ricerca sulle tematiche di interesse;
- promuovere e gestire, in collaborazione con le Università e gli istituti scolastici, corsi di specializzazione, master, stage e tirocini formativi destinati agli studenti;
- gestire il Nucleo di Premoltiplicazione Viticola regionale "Carlo Gallini";
- promuovere, realizzare e sostenere la divulgazione dei risultati dell'attività di ricerca e sperimentazione, in tutte le forme opportune e con gli strumenti adeguati, favorendo la massima diffusione del trasferimento tecnologico alle filiere sopra indicate.
- promuovere sviluppare e realizzare, in relazione all'attività di ricerca, prodotti e servizi innovativi quali, a titolo esemplicativo e non esclusivo, la costruzione di prototipi di attrezzature, impianti e macchine o la messa a punto di processi

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scacchetti

tecnologici, di software e sistemi informativi;

- promuovere e realizzare iniziative dimostrative sia ai fini della divulgazione dei risultati della ricerca interna, sia al fine di verificare di testare e divulgare l'innovazione di processo e di prodotto prodotta da altri centri di ricerca o aziende pubbliche e private;
- partecipare e realizzare progetti e azioni di supporto all'internazionalizzazione e di cooperazione internazionale nelle filiere di interesse del Polo;
- partecipare ad attività di animazione economica ai fini dello sviluppo rurale, in particolare per le aree svantaggiate e per il comparto agricolo, ivi compresa l'assistenza ad enti territoriali, progetti pilota e programmi di sviluppo;
- prestare servizi di assistenza tecnica di 1° e di 2° livello per gli operatori privati e pubblici, siano essi soci che non soci;
- prestare servizi di consulenza a persone giuridiche e fisiche relativamente alle aree di attività individuate al 1° Comma del presente articolo;
- promuovere e gestire corsi di formazione ed aggiornamento professionale per gli operatori del comparto agricolo ed agroindustriale
- svolgere attività agricola ed in particolar modo gestire l'attività agricola sita nell'azienda Riccagioia;
- previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, svolgere attività di controllo sulla produzione dei vini di qualità.

Non rientra nell'oggetto sociale la raccolta tra il pubblico del risparmio sotto qualsiasi forma e comunque costituita.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede presso l'azienda agricola sperimentale di Riccagioia, in Terrazza Coste (PV) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso competente Ufficio del Registro delle Imprese.

Lo spostamento della sede legale della società è di competenza dell'assemblea ordinaria dei Soci. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, in mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II - SOCI, CAPITALE, AZIONI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) SOCI, CAPITALE SOCIALE

Possono essere Soci persone giuridiche, pubbliche e private e le associazioni anche non riconosciute, le cui finalità siano compatibili con l'oggetto sociale.

Il capitale sociale è di Euro 500.000,00= (cinquecentomila virgola zero zero). Il capitale sociale è diviso in numero 100 azioni nominative del valore nominale di € 10.000,00 (diecimila)/cadauna.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Sacchieri

Il capitale sociale potrà essere aumentato, in relazione alla ammissione di nuovi soci o per affrontare specifici programmi sociali, con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci approvata dalla maggioranza di almeno il 50,1% del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione. Ai fini dell'aumento del capitale sociale l'Assemblea straordinaria dei soci può conferire al Consiglio di Amministrazione apposita delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ..
In caso di aumento del capitale sociale, è riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute alla data di delibera dell'aumento; si applica l'art. 2441 del Codice Civile.
Le modalità ed i tempi per l'esercizio del diritto di opzione saranno stabiliti dalla assemblea straordinaria degli azionisti in sede di deliberazione dell'aumento del capitale sociale.
Quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione potrà essere escluso o limitato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, contestualmente alla deliberazione di aumento di capitale; tale delibera dovrà essere approvata da tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale se la deliberazione è presa in assemblea in prima convocazione ovvero oltre la metà del capitale sociale se la deliberazione è presa in assemblea di seconda convocazione.

ARTICOLO 6) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

ARTICOLO 7) *FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ*

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengono una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).
Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.
L'assemblea, qualora determini la fruttuosità dei finanziamenti determinerà anche il tasso degli stessi.

ARTICOLO 8) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

8.1 E' vietato il trasferimento delle azioni a qualsiasi titolo giuridico per tutto il periodo dalla data di costituzione delle Società fino al [5 anni] (lock up), decorso il quale le azioni saranno trasferibili, ferma restando l'applicazione dei successivi Articolo 9 e 10 del presente Statuto.
8.2 Il divieto di cui al precedente Art. 8.1 si applica a tutti gli atti che, direttamente o indirettamente, sotto qualsiasi forma e in qualsivoglia modo, sono idonei a trasferire, o a costituire in tutto o in parte, in capo ad altro soggetto, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento o garanzia, di qualsivoglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scacchieri

natura. Tale divieto si intende esteso anche ai diritti di opzione (ivi compresi eventuali warrant) che dovessero eventualmente spettare ai Soci nonché agli altri strumenti finanziari partecipativi emessi dalla Società.

Articolo 9) GRADIMENTO

9.1 Decorso il periodo di lock up di cui al precedente Art. 8.1, la vendita o il trasferimento da parte del Socio/ dei soci Privato/i delle azioni, a qualunque titolo, a terzi non Soci è soggetta al previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il Socio Privato che intenda trasferire a qualsiasi titolo giuridico (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i trasferimenti a mezzo di operazioni di fusione, scissione, conferimento, donazione diretta ed indiretta) le proprie azioni a terzi non Soci (di seguito l'"Offerente") dovrà comunicare mediante lettera raccomandata a.r. inviata al Consiglio di Amministrazione, e in copia conoscenza agli altri Soci, la proposta di alienazione, contenente l'indicazione dell'identità del proposto acquirente, delle condizioni dell'operazione, del corrispettivo, indicando se in danaro o in altra forma, delle relative modalità di pagamento, delle eventuali garanzie richieste dal proposto acquirente e di ogni altra notizia utile.

9.3 Il Consiglio d'Amministrazione, convocato dal Presidente al fine di esprimersi sul gradimento, dovrà assumere la relativa delibera di gradimento o di diniego di gradimento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente Art. 9.2. La decisione relativa al gradimento dovrà essere motivata: a tal fine il Consiglio di Amministrazione dovrà accertare se il terzo potenziale acquirente sia portatore di interessi omogenei a quelli degli altri Soci e/o offra garanzie di portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale e alla gestione della Società e abbia i requisiti previsti dal bando di gara pubblicato in data [...]

Una volta assunta la deliberazione inerente il gradimento, il Consiglio d'Amministrazione dovrà comunicare mediante lettera raccomandata da inviarsi al domicilio dell'Offerente e per conoscenza anche agli altri Soci la decisione sul gradimento.

Qualora il gradimento sia concesso opereranno le previsioni del successivo Art. 10, e pertanto l'Offerente sarà libero di vendere al terzo alle condizioni comunicate solo in caso di mancato valido esercizio della prelazione da parte degli altri Soci.

Qualora, invece, il gradimento venga negato, il Socio non potrà vendere le azioni al soggetto indicato nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 9.2..

Articolo 10) PRELAZIONE

10.1 Decorso il periodo di lock up di cui all'Art. 8.1, le azioni della Società sono trasferibili, sia a titolo gratuito che oneroso a terzi, nel rispetto del diritto di prelazione come di seguito disciplinato.

10.2 Qualora, ai sensi del precedente Art. 9, l'Offerente (nel caso di Socio Privato) abbia ottenuto il preventivo gradimento dal Consiglio di Amministrazione alla cessione al terzo non socio indicato nella comunicazione di cui all'Art. 9.2, agli altri Soci spetta il diritto di prelazione ai termini e alle condizioni qui di seguito indicate. Il diritto di prelazione opera anche nel caso di trasferimento a terzi delle azioni da parte del Socio Pubblico.

(A) L'Offerente dovrà offrire in prelazione le azioni agli altri Soci mediante

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scacchieri

l'invio di lettera raccomandata a/r (la "Denuntiatio") nella quale dovranno essere indicati a pena di invalidità della Denuntiatio, il prezzo richiesto per ciascuna azione, il numero di azioni che l'Offerente intende trasferire (di seguito le "Azioni Offerte"), il nome dell'acquirente e ogni altra informazione necessaria per l'identificazione dello stesso, la forma di corrispettivo e gli altri termini e condizioni pattuiti con l'acquirente sulla base dei quali l'Offerente è disposta ad effettuare il trasferimento (l'"Offerta").

(B) Ciascuno degli altri Soci potrà esercitare la prelazione mediante comunicazione da inviare entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'Offerta a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata a/r indirizzata all'Offerente. Nella comunicazione dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le Azioni Offerte, a pena di decadenza dal diritto di prelazione.

(C) Il/i Socio/i che ha/hanno validamente esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente Articolo 10, avrà/avranno quindi l'obbligo di acquistare dall'Offerente, la quale avrà l'obbligo di trasferire a costui/costoro le Azioni Offerte. Qualora:

(i) uno o più Soci nella comunicazione abbiano dichiarato di non essere d'accordo sul prezzo indicato nell'Offerta; ovvero

(ii) l'Offerta riguardi la costituzione sulle Azioni Offerte di diritti di usufrutto e/o di pegno; ovvero ancora

(iii) il trasferimento della Azioni Offerte avvenga (a) a titolo gratuito ovvero (b) a fronte di un corrispettivo non in denaro, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante permuta, fusione, scissione, transazione, cessione di azienda, conferimento a capitale ovvero (c) quando le Azioni Offerte vengano vendute, permutate o conferite o comunque trasferite unitamente ad altri beni dell'Offerente o di terzi (eccezion fatta per il caso di espropriazione forzata, nel quale i Soci avranno solo il diritto ad essere preferiti pagando il prezzo di aggiudicazione entro 60 giorni di calendario dalla comunicazione da effettuarsi a cura dell'aggiudicatario),

in tali casi il prezzo verrà determinato ai sensi dell'articolo 1349 c.c. da un esperto scelto di comune accordo tra i Soci che hanno esercitato la prelazione e l'Offerente entro 30 giorni di calendario successivi alla scadenza del termine per esercitare la prelazione, ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, su ricorso del Socio più diligente entro i 15 giorni successivi. L'esperto così nominato dovrà comunicare le proprie determinazioni in relazione al valore delle Azioni Offerte in prelazione ai Soci e all'Offerente entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico. La decisione dell'esperto sarà definitiva ed inappellabile. Ai fini della determinazione del valore delle Azioni Offerte, l'esperto dovrà applicare i criteri di valorizzazione di cui all'articolo 2437-ter c.c. Gli onorari dell'esperto saranno sostenuti in misura uguale tra i Soci che hanno esercitato il diritto di prelazione e l'Offerente.

(D) Nell'ipotesi in cui la nomina dell'esperto non fosse necessaria non

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scaccheri

ricorrendone i presupposti, l'Offerente sarà tenuta a vendere le Azioni Offerte ai Soci che hanno esercitato il diritto di prelazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al lett. (B) al prezzo indicato nell'Offerta.

(E) Qualora più Soci esercitino il diritto di prelazione ad essi spettante, le Azioni Offerte saranno ripartite in proporzione alla rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale della Società.

(F) Il prezzo del trasferimento, nel caso di cui alla lett. (C) (i), sarà il più basso tra il prezzo indicato nell'Offerta e il prezzo determinato dall'esperto e, nei casi di cui alla lett. (C)(ii) e (iii), sarà il prezzo determinato dall'esperto.

(G) Il trasferimento delle Azioni Offerte, che sarà in ogni caso subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni delle autorità competenti che fossero eventualmente richieste dalla normativa di riferimento, nonché il pagamento del corrispettivo dovranno avvenire:

(i) al prezzo e con le modalità di pagamento indicati nell'Offerta, entro 30 giorni successivi alla posteriore tra (a) la data di ricevimento da parte dell'Offerente della comunicazione di cui alla lett. (B) e (b) la data di rilascio dell'ultima delle autorizzazioni delle autorità competenti, di cui sopra, mediante assolvimento da parte dei Soci e dell'Offerente, per quanto di rispettiva competenza, degli adempimenti necessari al fine di perfezionare in capo ai Soci, che hanno esercitato il diritto di prelazione, la titolarità delle Azioni Offerte e la legittimazione all'esercizio dei relativi diritti sociali;

(ii) nei casi previsti alla lett. (C), ai termini ed alle condizioni indicati nella medesima lett. (C) entro 30 giorni successivi alla posteriore tra (a) la data in cui l'esperto avrà comunicato le proprie determinazioni e (b) la data di rilascio dell'ultima delle autorizzazioni delle autorità competenti, di cui sopra, mediante assolvimento da parte dei Soci e dell'Offerente, per quanto di rispettiva competenza, degli adempimenti necessari al fine di perfezionare in capo ai Soci, che hanno esercitato il diritto di prelazione, la titolarità delle Azioni Offerte e la legittimazione all'esercizio dei relativi diritti sociali.

(H) Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, conformemente a quanto previsto alla lett. B, l'Offerente sarà liberato da qualsiasi obbligo nei confronti degli altri Soci e potrà liberamente trasferire le Azioni Offerte all'acquirente entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. (B), purché ai medesimi termini e condizioni indicati nell'Offerta.

(I) I Soci avranno altresì un diritto di prelazione in caso di trasferimento dei diritti di opzione a seguito di aumento di capitale, obbligazioni convertibili e warrant. Varranno a questo proposito le disposizioni che precedono per l'esercizio del diritto di prelazione sul trasferimento delle azioni.

10.3 Resta inteso che il trasferimento delle azioni non attribuisce al cessionario il diritto di subentrare automaticamente nell'esecuzione delle prestazioni eventualmente affidate al Socio cedente, in mancanza di preventivo consenso scritto della Società. Nessuna pretesa, a qualsivoglia titolo, potrà essere avanzata dal Socio cedente e/o dal terzo cessionario nel caso in cui la Società non presti l'assenso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scacchieri

ARTICOLO 11) RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

a) la proroga del termine,
b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente.

Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso effettuata con le stesse modalità previste dal precedente articolo 8 per il trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito, nell'osservanza di quanto disposto dall'articolo 2437 ter c.c. L'esercizio del recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia, qualora entro novanta giorni la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 12) ASSEMBLEA

L'assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria.

Le deliberazioni vincolano tutti i soci, anche assenti, dissenzienti o astenuti, fermo restando il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 c.c.

ARTICOLO 13) LUOGO DI CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata nel Comune presso la sede della società oppure altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea.

ARTICOLO 14) CONVOCAZIONE

L'assemblea ordinaria è obbligatoriamente convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, si applica il maggior termine di 180 (centottanta) giorni.

L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scacchieri

15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.
L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), il tutto secondo le modalità di cui al successivo art. 36.
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.
In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

ARTICOLO 15) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.
L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 16) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.
La delega può essere conferita per più assemblee.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scacchieri

ARTICOLO 17) PRESIDENZA

La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di suo impedimento o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.
Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.
Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 18) QUORUM

L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;
- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea straordinaria:

- in prima e in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con il voto favorevole del 50,1% del capitale sociale.

Per l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, vale quanto disciplinato dall'articolo 5, 7° comma.

ARTICOLO 19) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea ordinaria:

a) nominare il Presidente della Società;
b) eleggere il Consiglio di Amministrazione e determinare il numero dei componenti;
c) nominare il Collegio Sindacale;
d) approvare il bilancio dell'esercizio e le relazioni accompagnatorie previste per legge;
e) approvare le direttive generali di sviluppo e di azione della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
f) deliberare sulle necessarie autorizzazioni all'Organo Amministrativo per compiere operazioni immobiliari e acquisto di partecipazioni di controllo in altre imprese di valore superiore all'ammontare del patrimonio netto.
g) deliberare su ogni altra materia riservata dalla legge e dal presente statuto.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di variazione del capitale sociale e su ogni

modificazione dello statuto;

b) decidere l'eventuale scioglimento anticipato della Società;

c) decidere su qualsiasi altro argomento di sua competenza, in forza di legge.

ARTICOLO 20) ASSEMBLEE SPECIALI

Per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi socictari che incidono sui loro diritti.

a)

Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa dell'articolo 2415 del codice civile.

ARTICOLO 21) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 22) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero fisso di 5 membri.

L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina la durata in carica, che non potrà superare i tre esercizi.

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste secondo la procedura qui di seguito descritta.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore a quello dei membri da eleggere, elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascun socio ha diritto a presentare una lista. Nel caso in cui: (i) tra due o più soci sussista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 n. 1 c.c. ovvero (ii) due o più soci siano controllati, direttamente o indirettamente, da uno stesso soggetto ovvero ancora (iii) due o più soci appartengano al medesimo gruppo, tali soci avranno diritto di presentare una sola lista.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il 15° giorno antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente alle liste sono inoltre depositate le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista e, pertanto, non si tiene conto dei voti espressi in violazione della presente previsione.

Alla nomina degli Amministratori si procede come segue:

(a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti da parte del /dei soci pubblici, saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, n. 3 Consiglieri;
(b) dalla lista risultata seconda per numero di voti saranno tratti n. 2 Consiglieri in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa.
Qualora sia stata presentata una sola lista, da tale lista verranno tratti tutti gli amministratori elencati in ordine progressivo. Qualora non venga presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza di legge senza vincolo di lista.
I membri del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili alla scadenza del mandato, che coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa applicabile.
Partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione il Direttore, che assolve anche la funzione di Segretario.
In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi ragione della carica di uno o più membri del Consiglio, gli altri amministratori provvedono alla sostituzione dell'amministratore cessato ai sensi dell'art. 2386 C.C., cooptando il primo candidato non eletto della lista dalla quale è stato tratto l'amministratore cessato.
Il Consiglio, così ricomposto, si mantiene sino alla successiva assemblea, nella quale gli amministratori cooptati ex art. 2386 verranno confermati ovvero sostituiti.
I membri così nominati dall'Assemblea restano in carica per il restante periodo, cioè sino alla scadenza di quelli in carica all'atto della loro nomina.
Nel caso venga a mancare oltre la metà dei componenti del Consiglio si provvede in base all'art. 2386 del Codice Civile.
Gli amministratori sono rieleggibili.
Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il vice presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Al vice presidente sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi la firma del vice presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, comprese le spese di difesa e/o tutela giudiziaria e quant'altro attinente o causato da eventi e fatti che si assumano o si considerino compiuti nell'incarico sociale, con esclusione delle ipotesi nelle quali l'amministratore abbia agito o commesso l'omissione con dolo o colpa grave.
Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo.
In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scalchieri

ARTICOLO 23) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio d'amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento). Il consiglio di amministrazione comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione del patrimonio destinato, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione.

In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Stacchieri

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;
b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
d) le modalità e il risultato delle votazioni;
e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 24) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.
Al Consiglio di Amministrazione sono affidati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società non demandate dalla legge o dal presente statuto ad altri organi.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a) cura il raggiungimento degli scopi della Società, dà esecuzione alle norme statutarie ed alle deliberazioni dell'Assemblea;
b) nomina il Direttore;
c) predispone il programma dell'attività ed il relativo conto economico finanziario;
d) approva eventuali convenzioni o altri tipi di contratto da stipulare con terzi in relazione alle attività istituzionali;
e) approva eventuali regolamenti interni per il funzionamento della Società e le successive eventuali modificazioni al regolamento stesso;
f) decide la data di convocazione dell'Assemblea e il relativo ordine del giorno;
g) redige il bilancio annuale e la documentazione accompagnatoria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ponendoli a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima delta data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea stessa;
h) delibera in merito agli investimenti immobiliari, compreso l'acquisto di partecipazioni di controllo in altre imprese per investimenti di valore non superiori al patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;
i) delibera sulle operazioni immobiliari e sugli acquisti di partecipazioni di controllo in altre imprese di valore superiore all'ammontare del patrimonio netto, previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 17.
j) assume e dimette il personale della Società e ne fissa il trattamento economico;
k) delega l'esecuzione di attività sociali al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad altri suoi componenti ovvero ai membri del Comitato Esecutivo;

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scacchieri

l) esprime il gradimento ai sensi del precedente Articolo 9.

ARTICOLO 25) PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.
Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.
Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

ARTICOLO 26) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza delta società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza al vice presidente, se nominato.
b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso delta firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 27) COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente.
Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.
La nomina del Collegio Sindacale è effettuata sulla base di liste secondo la procedura qui di seguito descritta.
Le liste contengono un numero di candidati non superiore a quello dei membri da eleggere, elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Ciascun socio ha diritto a presentare una lista. Nel caso in cui: (i) tra due o più soci sussista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 n. 1 c.c. ovvero (ii) due o più soci siano controllati, direttamente o indirettamente, da uno stesso soggetto ovvero ancora (iii) due o più soci appartengano al medesimo gruppo, tali soci avranno diritto di presentare una sola lista.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scacchieri

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il 15° giorno antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.
Unitamente alle liste sono inoltre depositate le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista e, pertanto, non si tiene conto dei voti espressi in violazione della presente previsione.
Alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale si procede come segue:
(a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti da parte del /dei soci pubblici, saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, n. 2 sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e un sindaco supplente;
(b) dalla lista risultata seconda per numero di voti saranno tratti n. 1 sindaco effettivo e n. 1 sindaco supplente in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa.
Qualora sia stata presentata una sola lista, da tale lista verranno tratti tutti i sindaci elencati in ordine progressivo. Qualora non venga presentata alcuna lista, il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza di legge senza vincolo di lista.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
Esso è validamente costituito e atto a deliberare con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale.
In tal caso, è necessario che:

e) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
f) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
g) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
h) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 28) CONTROLLO CONTABILE

Al Collegio Sindacale è altresì attribuito il controllo di cui all'art. 2409 bis. c.c. salvo che, per diversa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria o per obbligo di legge, il controllo contabile venga affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo

2409-quinquies del codice civile.
L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

ARTICOLO 29) AZIONE DI RESPONSABILITA'

L'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori o dei sindaci può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

ARTICOLO 30) DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE

La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.
La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

TITOLO V - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 31) OBBLIGAZIONI

L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO VI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 32) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.
La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.

TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 33) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scaccheri

raggiunto quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 34) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In caso di scioglimento, l'assemblea, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo, nominerà uno o più liquidatori e fisserà le norme per la liquidazione, determinando:

1. il numero dei liquidatori;
2. in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione della società,
3. a chi spetta la rappresentanza della società;
4. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
5. gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 35) FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X - NORME FINALI

ARTICOLO 36) LEGGE APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 37) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scacchieri

all'uopo:

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti del detto organo.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

ARTICOLO 38) COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.